

Nota prot. n. 008/26/SGA

Palermo, 24.06.2026

Alla Direttrice Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo

Alla Delegata del Rettore per le Relazioni Sindacali  
Al Direttore Amministrativo dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo

Alla Direttrice Sanitaria dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo

All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo

e p.c.

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

**Oggetto: Regolamento Buoni Pasto**

#### **PREMESSA**

Le recenti pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte pongono nuove prospettive in ordine al diritto alla maturazione del buono pasto quale servizio sostitutivo di mensa. In conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (ex multis, **Cassazione Sez. Lavoro, n. 25525/2025; n. 5477/2026**), il buono pasto non integra una componente della retribuzione, bensì costituisce un'agevolazione di carattere assistenziale.

**È principio consolidato che il diritto al buono pasto maturi al solo superamento della soglia delle sei ore di lavoro giornaliero. Tale orientamento giurisprudenziale stabilisce che non è configurabile alcun limite massimo numerico annuo alla fruizione del beneficio, né è richiesta una soglia minima di prolungamento orario ulteriore: pertanto, il diritto sorge per ogni prestazione lavorativa che ecceda, anche di un solo minuto, la durata di sei ore, fermo restando il diritto alla fruizione della pausa.**

Le premesse vengono di seguito esplicitate

- **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 25525/2025:** È una pronuncia fondamentale che ha ribadito come il buono pasto non sia una componente retributiva, ma un'agevolazione di carattere assistenziale. La Corte ha chiarito che il diritto sorge per ogni turno che eccede le sei ore, senza distinzioni arbitrarie tra lavoratori "turnisti" e "non turnisti", superando le interpretazioni restrittive che tendevano a escludere categorie specifiche di personale.
- **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 5477/2026:** Questa sentenza, pur ribadendo la natura discrezionale dell'attivazione del servizio da parte delle amministrazioni (nei limiti delle risorse disponibili), conferma che, laddove il beneficio sia istituito, deve seguire criteri oggettivi legati alla durata della prestazione.
- **Orientamenti precedenti:** La Cassazione ha consolidato tale indirizzo già con pronunce precedenti, tra cui le sentenze **n. 22478/2024, n. 32113/2022 e n. 5547/2021**, confermando costantemente che il diritto al buono pasto è strettamente connesso alla tutela del benessere psico-fisico del lavoratore durante le giornate di lavoro prolungato.

#### **Punti chiave della giurisprudenza**

- **Assenza di limiti numerici:** La giurisprudenza non prevede, né legittima, tetti massimi annui rigidi nel numero di buoni pasto erogabili. Il diritto è legato allo svolgimento della prestazione: se la prestazione supera le sei ore con pausa, il buono matura.
- **Diritto per ogni minuto oltre le 6 ore:** Il presupposto per il riconoscimento del buono è il superamento della soglia delle sei ore. Non è richiesta una durata minima ulteriore oltre tale soglia; pertanto, ogni prestazione lavorativa che ecceda, anche di un solo minuto, la durata di sei ore (con la contestuale pausa), fa sorgere il diritto al buono pasto.

- **Natura non retributiva:** Essendo un istituto assistenziale e non una voce della retribuzione, il suo riconoscimento non dipende da valutazioni di merito o discrezionalità del datore di lavoro riguardo alla singola giornata, ma dal riscontro oggettivo del superamento dell'orario soglia.

Per quanto appena accennato la scrivente O.S. propone la modifica del Regolamento come di seguito esplicitato:

## **REGOLAMENTO EROGAZIONE BUONI PASTO - Personale del Comparto**

### **Art. 1 - Personale giornaliero - Intervallo orario**

L'intervallo temporale giornaliero per la consumazione del pranzo e per il recupero del benessere psico-fisico è previsto tra le ore 13:00 e le ore 15:00.

### **Art. 2 - Personale giornaliero - Diritto oltre le sei ore**

L'A.O.U.P. attribuirà un buono pasto per ogni prestazione di servizio che abbia durata superiore a sei ore.

### **Art. 3 - Personale giornaliero - Disposizioni generali**

- I lavoratori dovranno, al superamento delle sei ore, sospendere l'attività per almeno 30 minuti.
- Nelle giornate di rientro (9 ore), si riconosce il buono pasto con una prestazione complessiva di 9 ore e 30 minuti (di cui 30 di pausa).
- Nelle giornate con debito orario di 7 ore e 12 minuti, il buono pasto sarà riconosciuto con una prestazione complessiva di 7 ore e 42 minuti (di cui 30 di pausa).
- Qualora la prestazione non raggiunga le 7 ore e 42 minuti, sarà prevista una pausa di almeno 10 minuti (D.Lgs. 66/2003) al superamento delle 6 ore.
- **Nelle giornate con prestazioni da 6 ore, il buono pasto sarà riconosciuto previo prolungamento autorizzato di 1 ora di lavoro aggiuntivo; la prestazione complessiva dovrà essere di 7 ore e 30 minuti, di cui 30 minuti di pausa.**
- Il personale in Telelavoro matura il diritto con prestazione superiore a 6 ore e pausa di almeno 30 minuti.
- Per il personale fuori sede, il diritto matura nella giornata con prestazione superiore a 6 ore.

### **Art. 4 - Personale giornaliero - Modalità operative**

- Se il dipendente non si allontana dalla sede, verrà addebitata una pausa di 30 minuti per maturare il diritto al buono pasto.
- Se il dipendente consuma il pasto fuori sede, dovrà timbrare l'uscita e il rientro; la pausa sarà integrata a 30 minuti se inferiore, o conteggiata per la durata effettiva se superiore.

### **Art. 5 - Servizi in sala operatoria**

Il personale in sala operatoria che prolunga la permanenza oltre le 6 ore (comunque non meno di 7) matura il diritto senza decurtazione della pausa, previa segnalazione del Direttore U.O.C.

### **Art. 6 - Attività in turno H24**

- Per il turno antimeridiano/pomeridiano, è prevista una timbratura di 7 ore e 10 minuti (inclusi 10 minuti di pausa).
- Per il turno notturno non verrà addebitata alcuna pausa.

### **Art. 7 - Erogazione dei buoni pasto**

**In conformità all'indirizzo giurisprudenziale (sentenza n. 5477/2026), l'amministrazione riconosce il diritto al buono pasto per ogni prestazione superiore alle 6 ore. Non si applica alcun tetto massimo annuo di buoni pasto erogabili, fermo restando il vincolo generale di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.**

**La Segreteria CISL Università**